

## CREDITO D'IMPOSTA COMMISSIONI BANCARIE

<p><b>SOGGETTI</b></p>	<p>Il credito spetta agli esercenti attività d'impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi ai consumatori finali. <i>Condizione fondamentale per beneficiare del credito d'imposta è il mancato superamento nell'anno di imposta precedente del limite di ricavi e compensi, pari ad € 400.000,00.</i></p>
<p><b>MISURA ED OGGETTO DEL CREDITO</b></p>	<p>30% delle commissioni addebitate per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transazioni effettuate a decorrere dal 01.07.2020 mediante carte di credito, di debito o prepagate e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili in Italia.</li> </ul> <p><i>N.B. Non rientrano tra gli strumenti di pagamento elettronico tracciabili i bollettini postali o gli assegni.</i></p>
<p><b>UTILIZZO DEL CREDITO E RELATIVO TRATTAMENTO FISCALE</b></p>	<p>Il credito d'imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esclusivamente in compensazione, tramite Modello F24;</li> <li>• A decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;</li> </ul> <p>Il credito d'imposta NON concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.</p>
<p><b>ACCORDO DI CONVENZIONAMENTO</b></p>	<p>Tra l'esercente e la banca deve sussistere un accordo di convenzionamento. <i>Per capire se sia o meno in possesso dell'accordo, l'esercente dovrà contattare la propria banca.</i></p>
<p><b>COMUNICAZIONE DEGLI OPERATORI AGLI ESERCENTI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le banche inviano agli esercenti la comunicazione dell'ammontare delle commissioni per le quali spetta il credito d'imposta esclusivamente per via telematica; tra le modalità possibili si segnalano l'invio delle comunicazioni PEC e la pubblicazione nell'on-line banking dell'esercente.</li> <li>• L'inoltro delle comunicazioni viene effettuato entro il 20° giorno dal mese successivo a ciascun periodo di riferimento, individuato come momento in cui sono effettuate le operazioni di pagamento.</li> </ul> <p><i>L'esercente deve tenere sotto controllo la propria PEC o il proprio on-line banking e inoltrare a Sigeco S.r.l. le comunicazioni ricevute. In tal modo Sigeco potrà predisporre gli F24 per l'utilizzo del credito.</i></p>
<p><b>COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</b></p>	<p>Le banche invieranno le medesime comunicazioni anche all'Agenzia delle Entrate, entro il 20° giorno del mese successivo al periodo di riferimento utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID), per consentire l'attività di controllo sulla spettanza del credito d'imposta.</p>
<p><b>CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI</b></p>	<p>Le comunicazioni di cui ai punti precedenti devono contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• numero e valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali nel periodo di riferimento;</li> <li>• prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all'esercente nel mese di addebito che illustri: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ammontare delle commissioni totali, comprese quelle per pagamenti di clienti non consumatori;</li> <li>2. ammontare delle commissioni addebitate sulle transazioni per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali;</li> <li>3. ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia, anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.</li> </ol> </li> </ul>
--	---

### ULTERIORI NOVITA'

<b>PEC OBBLIGATORIA</b>	<p><b>PEC obbligatoria</b> <i>pesanti sanzioni per chi non la rinnova</i></p>
	<p>Il Decreto Semplificazioni (D.L 76/2020) punta a definire un sistema dove il domicilio digitale/Pec è prerequisite necessario per svolgere l'attività d'impresa oltre ad essere regolarmente iscritti al Registro imprese delle Camere di commercio.</p> <p>In particolare, entro il 1.10.2020 le imprese dovranno verificare se il proprio indirizzo Pec è attivo e iscritto nel Registro delle imprese. In caso contrario dovranno acquisirne uno presso i certificatori accreditati.</p> <p>Per coloro che risulteranno inadempienti dopo il 1.10.2020, oltre alla sanzione, il conservatore dell'ufficio del Registro delle imprese procederà ad assegnare d'ufficio un domicilio digitale in sola ricezione dei documenti. Gli importi delle sanzioni, per ciascun soggetto obbligato, sono compresi tra un minimo di 206 a un massimo di 2.064 euro per le società (412 euro se pagate in forma ridotta entro 90 giorni) e da un minimo di 30 euro a un massimo di 1.548 euro per le imprese individuali (60 euro se pagate in forma ridotta entro 90 giorni).</p> <p>Se nel corso della vita dell'impresa il domicilio digitale diventa inattivo (ad esempio perché non è stato rinnovato il servizio, caso molto frequente) il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio l'indirizzo, previa diffida, e procede con l'applicazione della sanzione e con l'assegnazione d'ufficio di un nuovo indirizzo pienamente operativo.</p> <p>Per i professionisti iscritti agli Albi la verifica della presenza del domicilio digitale (tra cui rientra la Pec) è affidata agli Ordini territoriali di appartenenza. A differenza di quanto previsto per le imprese, nel caso dei professionisti l'art. 37, c. 1, lettera e) del Decreto Semplificazioni in fase di conversione, non pone una data entro la quale effettuare questa comunicazione. Riconosce, tuttavia, solo 30 giorni per adempiere una volta che il professionista abbia ricevuto la diffida ad adempiere da parte del proprio Ordine. Il rischio per il professionista è la sospensione dall'Albo fino all'avvenuta comunicazione.</p> <p>Il mancato rinnovo della PEC è assimilato alla mancanza della PEC per cui le sanzioni si applicano anche ai casi di mancati rinnovi.</p>

---

**BONUS ACQUISTO  
BENI STRUMENTALI  
(SUPER E IPER  
AMMORTAMENTO)**

Entro il 31.12.2020 sarà possibile beneficiare del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, fruibile anche in presenza di perdite fiscali. Per beneficiarie i contribuenti dovranno effettuare acquisti mediante fatture recanti l'indicazione di "acquisto di bene agevolabile ai sensi dell'art. 1, cc. da 184 a 194, L.160/2019".

La mancata annotazione può essere sanata attraverso l'emissione di una nota di credito finalizzata ad annullare il documento di spesa errato e all'emissione della fattura corretta.

*Per ulteriori informazioni in merito s'invita a consultare la Circolare n. 1/2020 del 31.01.2020 pubblicata sul sito di Sigeco.*

---